

LINEE GUIDA DEL NUOVO REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

(Approvate dal Consiglio Federale del 19.12.2014)

Il Consiglio Federale, in esito degli incontri intervenuti tra i referenti federali e i membri degli Uffici del Giudice Sportivo Nazionale, della Corte Sportiva di Appello e dei Giudici Sportivi Territoriali, al fine di approfondire la disamina del nuovo Regolamento di Giustizia, ritenuta la necessità di emanare delle linee guida procedurali volte a garantire una applicazione uniforme della normativa ed evitare difformità interpretative da parte dei Giudici Sportivi ha ritenuto di emanare le seguenti

Linee Guida

1

In ragione di quanto previsto dall'art. 57 – Istanza degli interessati - i Giudici Sportivi devono assumere le decisioni omologatorie e disciplinari non prima che siano trascorsi tre giorni dall'evento connesso alle predette decisioni, in modo da considerare eventuali istanze proposte dagli interessati ai sensi del predetto art. 57.

Nel Regolamento di Giustizia non è più espressamente prevista l'ipotesi del reclamo proposto all'arbitro entro 45 minuti dal termine della gara; tuttavia, eventuali reclami consegnati all'arbitro possono essere considerati al pari della istanze di cui all'art. 57 e, quindi, l'arbitro avrà l'onere di ricevere l'istanza/reclamo per inviarla al Giudice Sportivo competente per la gara unitamente al referto arbitrale.

Per avvalersi della prova televisiva di cui all'art. 41, può essere presentato reclamo all'arbitro o, comunque, proposta istanza ex art. 57 entro tre giorni dall'evento mediante PEC, e-mail, telefax, telegramma.

Nel caso in cui siano proposte istanze ex art. 57 entro i tre giorni dall'evento a cui sono riferibili, il Giudice Sportivo procederà secondo quanto stabilito dagli artt. 56 e seguenti del Regolamento di Giustizia.

Se l'istanza riguarda esclusivamente “illeciti tecnici”, il Giudice Sportivo, comunque, omologa la gara e si riserva i provvedimenti disciplinari sugli “illeciti tecnici” oggetto dell'istanza all'esito dell'istruttoria.

Qualora l'istanza sia stata proposta con riserva di motivi, ma nei successivi sette giorni non sono formulati i motivi con eventuale indicazione dei mezzi di prova, la medesima istanza sarà dichiarata improcedibile dal Giudice Sportivo, che non è tenuto a pronunciare sul merito (art. 57, comma 2, Regolamento di Giustizia).

2

In ragione di quanto previsto dall'art. 52 - Competenza dei Giudici sportivi - in cui si fa menzione nel comma 2 anche di “reclami”, questi ultimi devono intendersi proponibili solo avverso “errori materiali” presenti nei comunicati dei Giudici sportivi, relativi al punteggio della gara e/o alla sanzione comminata a un tesserato in luogo di un altro. Detti reclami non sono soggetti ad alcun contributo funzionale.

In tale caso il Giudice Sportivo decide il reclamo con un provvedimento tempestivo che accerta l'errore materiale presente nel comunicato pubblicato, ovvero, in caso di accertamento negativo, con un provvedimento di rigetto del reclamo medesimo.

3

Le istanze ex art. 57 sono soggette al pagamento del contributo funzionale di Euro 150,00.

In ragione del principio della soccombenza, in caso di rigetto dell'istanza il contributo funzionale sarà incamerato, ovvero richiesto al soggetto istante qualora non sia stato corrisposto, mentre in caso di accoglimento dell'istanza detto contributo sarà restituito se precedentemente versato.

Nel caso in cui l'istanza è rigettata e il Giudice Sportivo, in ragione di quanto stabilito dall'art. 42, valuti detta istanza come lite temeraria, potrà condannare il soggetto istante alla refusione delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma "*non inferiore a Euro 500,00*".

4

In ragione di quanto stabilito dall'art. 61, comma 2, riguardo il giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello, il reclamo deve essere depositato e quindi pervenire presso la Corte Sportiva di Appello, (Ufficio della Giustizia Sportiva Nazionale) entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data in cui è stata pubblicata la pronuncia impugnata, mediante PEC o e-mail o altro mezzo di deposito (servizio postale, corriere e deposito diretto).

5

La attività presso ciascun Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale sarà organizzata e coordinata da un Referente nominato di comune accordo tra i membri dell'Ufficio. Della relativa nomina dovrà essere redatto verbale, che a cura del Referente nominato, dovrà essere trasmesso in originale alla Segreteria Federale.